Istituto Statale di Istruzione Superiore
"LEONARDO DA VINCI"
I.T.E. "G. Agnelli" 0547-673576 - Liceo "E. Ferrari" 0547-675277
fois00400d@istruzione.it - fois00400d@pec.istruzione.it - www.isiscesenatico.it
Dirigenza e Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC) - 0547-675277
C. F. 90028640408 - FOIS00400D

Circolare n. 24 **ITE - LICEO**
Cesenatico, 16 settembre 2026

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
All'albo on line

Oggetto: applicazione Nota ministeriale n. 3392 del 16/06/2025 "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione".

In applicazione della nota in oggetto, si richiama quanto già previsto dall'art.26 del Regolamento di Istituto

*"**Art. 26 - Utilizzo privato di device digitali***
***1.** Agli studenti è vietato utilizzare durante le ore di lezione, in tutti gli spazi scolastici, per fini non didattici e senza l'autorizzazione del docente, telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, lettori di file multimediali e qualunque altro strumento digitale in loro possesso.*
***2**. Il docente che rileva l'infrazione procederà con l'apposizione di nota disciplinare sul registro elettronico, in quanto tale comportamento è considerato grave mancanza disciplinare prevista dal Regolamento di disciplina dell'Istituto (art.3 comma 2, lett.d).*
***3**. Nel caso di infrazione a tale divieto, lo studente sarà invitato a consegnare direttamente al Dirigente o al suo Collaboratore/Referente di plesso, il proprio device, che sarà trattenuto e riconsegnato ai genitori degli alunni minorenni o allo studente maggiorenne, al termine dell'attività didattica del mattino. Il rifiuto alla richiesta di consegna del device è considerato lieve infrazione disciplinare prevista dal Regolamento di disciplina dell'Istituto (art.3 comma 1, lett.b) e il docente procederà con l'apposizione di ulteriore nota disciplinare sul registro elettronico."*

Si rappresenta inoltre che il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse prevede, all'art.7, come sanzione per un numero pari ad almeno due gravi mancanze disciplinari (quali quelle relative all'uso del device personale senza autorizzazione), l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, disposto dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria.

Alla luce della Nota ministeriale 3392/2025 e della normativa vigente, si invitano pertanto studenti e studentesse, nel caso in cui ritengano necessario portare a scuola il proprio smartphone, a riporlo, durante le lezioni, spento, nel proprio zaino o borsa e a non estrarlo senza autorizzazione esplicita del docente, che potrà consentirne l'impiego solo per attività didattiche o organizzative o consentite dalla citata Nota ministeriale.

Si precisa che, in coerenza con lo spirito della Nota ministeriale in oggetto, tenere lo smartphone a portata di mano durante le lezioni – anche se riposto in tasca, nell'astuccio, sul banco, sotto di esso o sulla sedia – costituisce utilizzo improprio, poiché notifiche, vibrazioni o altre segnalazioni del dispositivo possono distrarre e compromettere l'attenzione e l'apprendimento. Non è infine consentito l'uso dello smartphone come calcolatrice, orologio o altro strumento sostitutivo, se non espressamente autorizzato dal docente.

Si evidenzia che il docente in servizio in aula, è legittimato a richiedere il deposito temporaneo dello smartphone sulla cattedra o in altro luogo indicato, quando lo ritenga necessario per assicurare il corretto svolgimento della lezione o per prevenire distrazioni e usi impropri.

L'utilizzo dello smartphone personale potrà essere autorizzato dal docente in servizio se funzionale all'efficace svolgimento di attività didattiche specifiche che non possano essere realizzate - dal punto di vista tecnico o logistico - con gli strumenti dell'Istituto, e comunque sempre sotto la sua diretta supervisione e per il tempo strettamente necessario all'attività; restano infatti vigenti, coerenti con il citato articolo del Regolamento interno, il DPR 275/1999 (art. 4 - Autonomia didattica - c. 5 "*La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici..*") e il Piano Nazionale Scuola Digitale (DM 851/2015), da cui discendono le Linee guida sul BYOD del 2018.

In questo quadro, l'Istituto riconosce tra i propri compiti educativi quello di guidare gli studenti ad un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Ogni device in grado di trasmettere ed elaborare dati e informazioni, se impiegato con criterio e sotto la supervisione dei docenti, può infatti contribuire allo sviluppo di competenze digitali, informative e critiche, oggi indispensabili per lo studio e per la crescita personale.

L'uso didattico dello smartphone e di altri device personali, sarà inoltre sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia espressamente previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come supporto agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, relativamente alle discipline individuate, con le modalità indicate nei singoli Piani e comunque sempre dietro autorizzazione e supervisione del docente.

Si invitano gli esercenti la responsabilità genitoriale (famiglie o tutori) a condividere la linea educativa del Ministero e dell'Istituto sull'uso appropriato dello smartphone a scuola e a non contattare direttamente gli studenti durante l'orario scolastico. Per motivi urgenti e improcrastinabili le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite i canali ufficiali della scuola (telefono fisso o segreteria). In caso di comprovata necessità, ad esempio per insorgenti motivi di salute, gli studenti potranno utilizzare il telefono dell'Istituto presso il centralino.

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di smartphone o altri device personali portati all'interno delle pertinenze scolastiche. Si invita pertanto a collaborare ulteriormente con la scuola valutando, quando non strettamente necessario o richiesto per particolari attività programmate, l'opportunità di non portare con sé i propri dispositivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Dellavalle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993